

di Avv.to Rosa Bertuzzi

GLI E.O.W. DISCIPLINATI DALLA LEGISLAZIONE EUROPEA E DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA.

In particolare l'Art.184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152.

DISCIPLINA DELLA NORMATIVA EUROPEA

L'End of Waste (EOW) (disciplina prevista dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008) è un «processo di recupero del rifiuti», al termine del quale il rifiuto cessa di essere tale e torna a svolgere un ruolo utile nel circuito economico come prodotto.

Le Linee Guida della Commissione UE sui sottoprodotti chiariscono che, anche se un materiale è considerato un sottoprodotto e non un rifiuto, il produttore e il detentore devono comunque adottare le misure necessarie per garantire che il recupero avvenga in modo sicuro ed efficiente, evitando rischi per la salute e l'ambiente.

La qualifica di EOW può essere assegnata a vari tipologie di materiali come previsto dal:

- Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 recante “*I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio*”;
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 dicembre 2012 recante “*I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio*”;
- Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013 recante “*I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio*”.

DISCIPLINA DELLA NORMATIVA ITALIANA

L'Italia a sua volta ha disciplinato la materia mediante l'articolo 184-ter del TUA secondo cui un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni¹:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

¹ Le caratteristiche richieste dall'articolo 184-ter del TUA devono indefettibilmente ricorrere tutte insieme. In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte, (Sez. 3, n. 36692 del 03/07/2019, Bordonaro, n.m.), secondo cui occorre che il rifiuto sia sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i predetti criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni dianzi esposte.

Altresì il legislatore italiano ha disciplinato i seguenti casi di End of Waste²:

- Decreto del Ministero dell'ambiente 14 Febbraio 2013, n. 22, ***“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”***;
- Decreto del Ministero dell'ambiente 28 marzo 2018, n. 69, ***“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”***;
- Decreto del Ministero dell'ambiente 15 maggio 2019 n. 62, ***“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di prodotti assorbenti per la persona (PAP) ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”***;
- Decreto del Ministero dell'ambiente 31 marzo 2020 n. 78, ***“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”***, in vigore dal 5 agosto 2020;
- Decreto del Ministero dell'ambiente 22 settembre 2020, n. 188, ***“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”***;
- Decreto del Ministero dell'ambiente del 27 settembre 2022 n. 152, ***“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”***.

In ordine a quanto sopra la Corte di Cassazione Penale Sez. 3[^], 22/06/2023 (Ud. 17/05/2023), con Sentenza n.27148 evidenzia che *“...tutto il «processo» che determina il passaggio da un «rifiuto» a un «prodotto», e, quindi, tutte le fasi attraverso cui questo passaggio si articola e si determina; da ciò consegue che, fino al completamento del processo, il rifiuto resta tale (in tal senso, la Corte ha precisato – Sez. 3, n. 18891 del 22/11/2017, dep. 2018, Battistella, Rv. 272879 – 01 – che i rifiuti esitati dall’attività di trattamento, che non hanno ancora cessato di essere tali, continuano ad essere assoggettati alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti; pertanto, l’accertamento della cessazione della qualità ha efficacia «costitutiva» e non «dichiarativa», sicché essa opera ex nunc e non ex tunc, stante il chiaro tenore letterale dell’art. 184-ter, u.c., D.L.vo n. 152 del 2006)”*.

² L’art. 6 della direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE prevede che «se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile».

LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 128/2019³

Di fondamentale importanza ai fini delle procedure previste dall'articolo 184-ter del TUA la Legge n.128 del 02/11/2019 che ha modificato radicalmente il predetto articolo prevedendo che, in mancanza di criteri specifici adottati con i regolamenti ministeriali, le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero sono rilasciate o rinnovate direttamente dalle amministrazioni competenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, sulla base di criteri dettagliati definiti provvedimento autorizzatorio e previo parere obbligatorio di ISPRA o ARPA competente (sulla base delle linee guida aggiornate, da ultimo, dal SNPA con Quaderno n. 41/2022).

ONERE DELLA PROVA

Con giurisprudenza univoca, trattandosi di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, *“l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge (N.d.R. previste dall'articolo 184-ter del TUA) deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione”*⁴.

L'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 prevede che un rifiuto possa essere considerato un sottoprodotto se soddisfa determinate condizioni, tra cui la destinazione a un ulteriore utilizzo⁵. La prova di tale destinazione spetta all'interessato, e non può essere fornita mediante mera testimonianza. La prova deve essere adeguatamente documentata, anche sotto il profilo tecnico, e deve dimostrare che il materiale soddisfa tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente. In particolare, la prova deve dimostrare che: il materiale è destinato a un ulteriore utilizzo, con certezza e non come mera eventualità; il materiale è idoneo per l'utilizzo specifico, senza la necessità di trattamenti aggiuntivi; l'utilizzo del materiale non comporta impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Il principio della prova documentale trova pacifica applicazione anche nel caso dell'EOW (end of waste), che è una forma di sottoprodotto. In sintesi, la prova che un rifiuto sia un sottoprodotto deve essere fornita mediante documentazione che dimostri che il materiale è destinato a un ulteriore utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

Dottrina elaborata dall'analisi della Sentenza n.27148, CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^], 22/06/2023 (Ud. 17/05/2023).

³ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (19G00137) (GU Serie Generale n.257 del 02-11-2019)

⁴ (Sez. 3, n. 38950 del 26/06/2017, Roncada, n.m.; Sez. 3, n. 56066 del 19/09/2017, Sacco, Rv. 272428 – 01; Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336 – 01; Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129 – 01; Sez. 3, n. 17453 del 17/04/2012, Busè, Rv. 252385 – 01; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, n.m.; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504 – 01)

⁵ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3[^] 13/09/2017 (ud. 06/07/2017), Sentenza n.41607.